

- Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020)
- Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77. (G.U. n. 129 del 31 maggio 2021)

Art. 1

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

	Art. 1 comma 1	Art. 1 comma 2	
<p>Decreto Semplificazione” n. 76/2020 <u>Vigente dal 17/07/2020</u></p> <p>Legge”</p>	<p>si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021</p> <p>In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b)</p>	<p>a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;</p> <p>b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016, Previa consultazione di almeno 5 O.E ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di servizi e forniture di importo pari o superiore 150.000< valore < 214.000 (soglia comunitaria art. 35) - Di lavori di importo pari o superiore 150.000< valore < 350.000 <p>Previa consultazione di almeno</p>	

		<p>10 O.E - Di lavori 350.000< valore < 1.000.000</p> <p>Previa consultazione di almeno 15 O.E. - Di lavori 1.000.000< valore < 5.350.000</p> <p>L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.</p>	
<p>Legge di conversione n. 120/2020 <u>Vigente dal 15/09/2020</u></p>	<p>si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021</p> <p>In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b)</p>	<p>a) affidamento diretto per lavori di importo < 150.000 euro E Per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione < 75.000 euro.</p> <p>b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016, Previa consultazione di almeno 5 O.E ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento - Di servizi e forniture di importo pari o superiore 75.000< valore < 214.000</p>	

		<p>(soglia comunitaria art. 35)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di lavori di importo pari o superiore a 150.000 < valore < 350.000 <p>Previa consultazione di almeno 10 O.E</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di lavori 350.000 < valore < 1.000.000 <p>Previa consultazione di almeno 15 O.E.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di lavori 1.000.000 < valore < 5.350.000 (soglia comunitaria art. 35) 	
<p>Decreto legge “Semplificazione” n. 77/2021 Titolo IV - Contratti pubblici (artt. 47-56) <u>Vigente dal 01/06/2021 e fino al 30/06/2023</u></p>	<p>si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023</p> <p>In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b)</p>	<p>a) affidamento diretto per lavori di importo < 150.000 euro E Per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione < 139.000 euro.</p> <p>In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016</p> <p>b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016,</p>	

		<p>Previa consultazione di almeno 5 O.E ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento</p> <ul style="list-style-type: none">- servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo pari o superiore 139.000 < valore < 214.000 (soglia comunitaria art. 35)- Di lavori 150.000 < valore < 1.000.000 <p>Previa consultazione di almeno 10 O.E.</p> <ul style="list-style-type: none">- Di lavori 1.000.000 < valore < 5.350.000 (soglia comunitaria art. 35) <p>Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.</p> <p>L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad</p>	
--	--	---	--

		euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.	
Art. 2			
Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia			
	Art. 2 comma 1	Art. 2 comma 2	Art. 2 comma 3
<p>Decreto “Semplificazione” n. 76/2020 Vigente dal 17/07/2020</p> <p style="text-align: right;">Legge”</p>	<p>Si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021</p> <p>In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.</p> <p><i>(Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di</i></p>	<p>salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs.50/2016, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del D.Lgs.50/2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).</p>	<p>Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, la procedura negoziata di cui all'articolo 63, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.</p>

	<p><i>risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.)</i></p>		
<p>Legge di conversione n. 120/2020 <u>Vigente dal 15/09/2020</u></p>	<p>si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021</p>	<p>salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs.50/2016, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del D.Lgs.50/2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del presente decreto.</p>	<p>Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, può essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>

<p>Decreto legge “Semplificazione” n. 77/2021 Titolo IV - Contratti pubblici (artt. 47-56) <u>Vigente dal 01/06/2021 e fino al 30/06/2023</u></p>	<p>si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023</p> <p>In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b)</p>	<p>salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs.50/2016, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui all'art. 62 del D.Lgs.50/2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del presente decreto.</p>	
--	---	--	--